

MANDATO SPECIALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra l'Azienda
In _____ CF / PIVA _____ in persona del legale rappresentante _____ con sede
in avanti denominata "Mandante", _____ d'ora

conferisce

al sig. _____ patente o N. iscrizione albo / alla ditta **BARATTO SPEDIZIONI SRL** con sede in VIA
INTERPORTO 176 CF / PIVA 00279920938 , d'ora in avanti denominato "Mandatario" il seguente mandato
professionale:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il presente mandato conferisce al mandatario il compito di curare, a nome del Mandante e per
suo conto, le operazioni doganali relative a:

(descrivere la/e prestazione/i in oggetto es: importazione, esportazione, transito, rilascio EUR1, follow up, consulenza,
altro):

prestazione: (se altro specificare quale): _____

relativamente alle merci descritte nei sotto indicati documenti, che il Mandante si impegna a
conferire contestualmente all'esecuzione del presente incarico:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2. Il Mandante dichiara che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai
sensi dell'art. 29, Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Art. 2 (Poteri del Mandatario)

1. In relazione a quanto previsto all'art. 1, il Mandante attribuisce al Mandatario ogni e più ampio
potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed
alle altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato, di autorizzare l'utilizzo da
parte della dogana di eventuali crediti del Mandante, effettuare gli adempimenti delle obbligazioni
doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute, ricevere rimborsi, quietanzare.

Art. 3 (Corrispettivo)

1. Il compenso per l'attività sopra descritta viene determinato in € _____ (solo se già determinabile) oltre IVA,
anticipazioni ed eventuali spese anticipate.

Art. 4 (Durata)

1. Il presente mandato è conferito esclusivamente in relazione alle operazioni doganali descritte
all'art. 1 e si esaurirà con l'espletamento delle stesse.

Art. 5. Sostituzioni

1. Il mandante dà facoltà al mandatario di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro
analogo potere.

Art. 6. Recesso delle parti

1. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra
di lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno mesi prima della scadenza o secondo modi e tempi da stabilirsi
all'uopo.

Art. 7 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà
competente in via esclusiva il foro di Pordenone (salvo diverse disposizioni da concordarsi specificatamente).

Luogo e data

Il Mandante

Il Mandatario

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica